



COMUNE DI SALASSA

Provincia di Torino



COMMITTENTE

COMUNE DI SALASSA

Piazza Umberto I n° 5

10080 Salassa (TO)

OGGETTO

Riqualificazione energetica sede municipale

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATO

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

PROGETTO

STUDIO TECNICO ing. VOTTERO Luigi

Via Dell'Industria n° 14 - 10070 Villanova Canavese (TO)

Tel. +39.333.4090748 - Fax +39.011.19823835

E-mail: info@studioingvottero.it

E-mail certificata (PEC): info@pec.studioingvottero.it

Iscr. n° 9452 H Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino

G.F. VTTLGU73S28C722M - P.IVA 10087290010

PROPRIETA'

COMUNE DI SALASSA

Piazza Umberto I n° 5 - 10080 Salassa (TO)

Tel. +39.0124.36145 - Fax +39.0124.36195

E-mail: tecnico@comune.salassa.to.it

E-mail certificata (PEC): tecnico.comune.salassa@pec.it

G.F. 83501810010 - P.IVA 03702990015

VOTTERO ing. Luigi



Rev.

Modifiche

Data

Disegnato

Nome File

00

Prima emissione

03/03/2014

L.V.

ESE_Sal_RE.06

Scala

Elaborato

RE.06

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

(ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 5 ottobre 2010 n° 207 - art. 43, comma 2)

LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA

DELLA SEDE MUNICIPALE DEL COMUNE DI SALASSA (TO)

(Codice CIG: 51844306F9 – Codice CUP: H56F12000020003)

Art. 1 – Oggetto dell'appalto

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione, a regola d'arte, di tutte le opere e provviste necessarie alla riqualificazione energetica della sede municipale del Comune di Salassa (TO).

L'immobile oggetto dell'intervento è ubicato in Piazza Umberto I n° 5 nel Comune di Salassa.

I lavori in oggetto dovranno essere eseguiti rispettando quanto contenuto negli elaborati tecnici di pertinenza della progettazione esecutiva, nonché degli eventuali successivi adeguamenti prescritti, in corso d'opera, dalla Direzione Lavori.

L'appalto di cui in oggetto:

- è compreso nella **classifica di iscrizione 1^a fino ad € 258.000,00**
- la categoria richiesta è: **CATEGORIE GENERALI OG1 – Edifici civili e industriali**

Le fasi lavorative principali dell'opera pubblica in oggetto saranno le seguenti:

- Allestimento del cantiere.
- Fornitura e posa in opera delle opere provvisorie di sicurezza, dettagliate nel documento denominato "Piano di Sicurezza e Coordinamento – PSC", facente parte della documentazione di progetto esecutivo dell'opera in oggetto.
- Rimozione della totalità dei serramenti esistenti (porte, finestre e porte-finestre).
- Rimozione della superficie vetrata attualmente realizzata con blocchi in vetro cemento (n° 2 specchiature).
- Posa in opera dei nuovi serramenti (porte, finestre e porte-finestre).
- Rimozione del manto di copertura esistente realizzato con tegole in laterizio, posa in opera dell'isolamento termico e successivo riposizionamento del manto di copertura.

- Posa in opera dell'isolamento termico sul solaio di confine con il sottotetto non riscaldato.
- Posa in opera dell'isolamento termico all'estradosso del solaio di confine con il magazzino non riscaldato.
- Rimozione del cantiere

Tutti i lavori dovranno essere eseguiti con mezzi adeguati di efficienza e numero tali da assicurare la puntuale ultimazione delle opere secondo le norme della buona regola d'arte.

L'Appaltatore dovrà assicurare:

- manodopera specializzata in cantiere;
- materiali di primaria marca e scelta;
- attrezzature e macchinari conformi alla direttiva macchine;
- regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale delle maestranze presenti in cantiere;
- il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro (Decreto Legislativo n. 81/08 e s.m.i.);

I lavori che formano l'oggetto del contratto, sono dettagliati nella documentazione tecnica di pertinenza del progetto esecutivo dell'opera e su ordini che verranno impartiti dal Direttore dei Lavori.

L'assunzione dell'Appalto, di cui al presente Capitolato, implica, da parte dell'Appaltatore, la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, le caratteristiche tecniche costruttive del fabbricato, le condizioni dei suoi elementi costitutivi edilizi ed impiantistici, la natura e le condizioni degli accessi ed in generale tutte le circostanze generali e speciali; il tutto come più ampiamente richiamato nel Capitolato, che possano avere influito sul giudizio dell'Appaltatore circa la convenienza di assumere l'opera, anche in relazione alla variazione da Egli offerta sul prezzo posto a base di gara.

Per il fatto stesso di presentare l'offerta, l'Impresa Appaltatrice dichiara di avere preso conoscenza del luogo dove saranno svolti i lavori, dell'immobile su cui dovrà intervenire e delle sue condizioni di parziale utilizzo per altre destinazioni, dei progetti delle opere strutturali e meccaniche, impiantistiche e delle opere architettoniche, di averli controllati, di concordare con i risultati e di impegnarsi, in caso di assegnazione dell'appalto, a sviluppare in coerenza il corrispondente progetto costruttivo.

Dichiara, in particolare, di riconoscere il progetto esecutivo quale corretto e perfettamente eseguibile, completo in tutte le sue parti e di assumere, in caso di assegnazione, piena e totale responsabilità sia del progetto delle strutture, degli impianti e delle opere architettoniche che dell'esecuzione dell'intera opera in tutte le sue parti e componenti.

Art. 2 – Definizioni

La Direzione dei Lavori, designata dall'Ente Committente, è l'organo attraverso il quale si svolgono i rapporti fra Appaltatore ed Ente Appaltante; ad essa competono le disposizioni per lo svolgimento dei lavori, per l'interpretazione e l'integrazione, in fase esecutiva, degli elaborati progettuali, per l'applicazione delle norme contrattuali.

Il Direttore Tecnico del Cantiere è invece designato dall'Appaltatore e ne è il rappresentante responsabile, sia civilmente che penalmente, della direzione delle opere e delle modalità esecutive delle stesse, della organizzazione del cantiere e delle maestranze, nonché dell'applicazione delle norme antinfortunistiche, anche in attuazione dell'art. 2087 del Codice Civile **"Tutela delle condizioni di lavoro"**: *l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro*".

Il nominativo del Direttore Tecnico di Cantiere deve essere dichiarato all'inizio dei lavori e nell'apposito cartello da esporsi all'ingresso del cantiere.

Egli è in particolare responsabile dell'osservanza delle norme antinfortunistiche vigenti ed in particolare del D. Lgs. n. 81/2008 e s. m. i.

Dovrà inoltre essere specificato il nominativo di un vice Direttore Tecnico del cantiere che possa sostituire il Direttore in caso di necessità.

Art. 3 – Ammontare dell'appalto

L'importo complessivo dei lavori, unitamente agli oneri per la sicurezza, con corrispettivo a corpo, ammonta ad **€ 116.545,03** (EURO centosedicimilacinquecentoquarantacinque/03), **IVA esclusa** di cui:

- **€ 113.112,99** (EURO centotredicimilacentododici/99) di importo complessivo dei lavori al netto degli oneri per la sicurezza;
- **€ 3.432,04** (EURO tremilaquattrocentotrentadue/04) di oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., non soggetti a ribasso d'asta.

La prestazione di cui al presente appalto viene effettuata nell'esercizio di attività d'impresa e, pertanto, è soggetta all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi di quanto previsto dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n° 633: *"Istituzione e disciplina dell'imposta sul valore aggiunto"*, da sommarsi agli importi di cui sopra, a carico dell'Ente Appaltante, nella misura vigente al momento del pagamento che verrà indicata dalla Stazione Appaltante su richiesta dell'Appaltatore, da effettuarsi prima dell'emissione della fattura.

Per norma generale ed invariabile, ed a completamento di quanto, per i casi particolari, verrà dichiarato nel presente Capitolato, resta convenuto e stabilito contrattualmente, che l'ammontare complessivo dell'appalto, di cui al presente articolo, comprende, oltre l'utile dell'impresa, tutte le forniture di materiali, tutti i trasporti, l'uso dei mezzi d'opera provvisori, il costo della sicurezza (D.Lgs. n. 81/2008) restando a carico dell'Impresa tutte le spese di manodopera varie e gli apprestamenti sanitari di soccorso e profilassi ed in genere quanto altro occorre per dare le opere perfettamente compiute a regola d'arte e mantenerle fino all'approvazione del collaudo.

Nella valutazione economica dell'intervento sono stati presi in considerazione gli oneri necessari per la realizzazione di quanto previsto in sicurezza.

A tal fine si precisa che nel cantiere in oggetto non sussistono esigenze, o fattori esterni, che vanno ad interferire e modificare procedure operative da valutare autonomamente.

Ai sensi dell'art. 131 comma 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. gli oneri per la sicurezza non sono da assoggettare a ribasso d'asta.

Resta comunque stabilito che tutte le lavorazioni devono essere eseguite in sicurezza e nel rispetto del presente Capitolato Speciale di Appalto e degli elaborati tecnici a corredo del contratto in quanto già ivi comprese nelle valutazioni economiche di progetto, e relative analisi, e comunque rientranti negli oneri per spese generali.

L'Impresa, nel proporre offerta economica, dichiara implicitamente di aver preso cognizione delle valutazioni economiche di carattere generale inerenti all'esecuzione delle opere in sicurezza e del fatto che gli oneri sono compresi nelle valutazioni dell'importo a base di gara e che, pertanto, in quanto normali operazioni previste, e necessaria comunque per la corretta e buona riuscita delle opere, non gli spettano maggiori compensi o disapplicazioni di penali fatto salvo quanto eventualmente specificatamente previsto in seguito nel presente del Capitolo Speciale di Appalto.

Art. 4 – Condizioni di ammissibilità

Le condizioni per essere ammessi all'Appalto delle opere di cui al presente Capitolato, ed i documenti da allegare a corredo dell'offerta, sono specificatamente indicati nella lettera di invito inviata dalla Stazione Appaltante.

Ai sensi degli articoli 3 e 30 del regolamento recante istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 25 gennaio 2000, n. 34 e s.m.i., i lavori sono classificati nella categoria delle **"Opere Generali"** denominata: **Edifici civili e industriali "OG1"**.

Per quanto concerne la classifica di iscrizione, i lavori di cui al presente appalto sono compresi nella **classifica di iscrizione 1^a fino ad € 258.000,00.**

Art. 5 – Modalità dell'appalto

I lavori di cui al presente Capitolato saranno affidati con il criterio di aggiudicazione a favore dell'Impresa che avrà presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 83 del D. Lgs. 163/2006.

I lavori in oggetto saranno appaltati a corpo.

Indipendentemente dalle indicazioni specifiche dei lavori riportate negli articoli e negli altri allegati che seguono, l'impresa sarà tenuta ad eseguire tutte le forniture, prestazioni e lavori in genere, comunque necessari, anche se non espressamente precisati, per consegnare l'opera completa, ultimata e funzionante, in ogni sua parte a perfetta regola d'arte, nelle forme e dimensioni previste dai disegni di progetto esecutivo.

L'offerta equivale ad una dichiarazione esplicita che l'impresa accetta incondizionatamente tutte le condizioni del presente capitolato, essendo nella piena conoscenza dell'importanza dell'opera, delle difficoltà della sua esecuzione, delle condizioni di lavoro e di tutte le circostanze di fatto inerenti all'attuazione del progetto.

Art. 6 – Consegna dei lavori

L'inizio dei lavori da parte dell'Appaltatore è subordinato alla sottoscrizione del verbale di consegna dei lavori.

La Stazione Appaltante comunicherà all'Impresa aggiudicataria il giorno ed il luogo in cui dovrà trovarsi per ricevere in consegna i lavori.

Qualora l'Appaltatore non si presenti nel giorno stabilito per ricevere la consegna dei lavori gli verrà assegnato un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale, il Committente ha diritto di non stipulare o di risolvere il contratto, trattenendo definitivamente, a titolo di pena di recesso, la cauzione versata dall'Impresa stessa, salvo in ogni caso il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Qualora si proceda a consegne parziali, nel caso queste avvengano con ritardo tale da portare serio impedimento alla ultimazione completa delle opere entro i termini contrattuali previsti, l'Appaltatore ha diritto soltanto ad un periodo di proroga uguale al ritardo nell'effettuazione della consegna e limitato ai soli lavori consegnati in ritardo.

A giudizio dell'Ente Appaltante la consegna dei lavori potrà essere effettuata anche subito dopo l'aggiudicazione, e prima della stipulazione del contratto, con le riserve di cui al D. Lgs. 12 aprile 2006 n° 163 e s.m.i..

Della consegna dei lavori verrà redatto regolare verbale.

Dalla data del verbale di consegna dei lavori, decorreranno i termini di avanzamento e di ultimazione dei lavori fissati dal Capitolato Speciale di Appalto e dettagliati nel cronoprogramma.

Per tutto quanto riguarda i riconoscimenti a favore dell'Appaltatore in caso di ritardata consegna dei lavori, per fatti o colpe attribuibili alla Stazione Appaltante, si rimanda all'art. 9 del D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145.

Art. 7 – Tempo utile a disposizione per l'esecuzione dei lavori

I lavori dovranno essere iniziati improrogabilmente entro 10 (dieci) giorni lavorativi a decorrere dalla data del verbale di consegna dei lavori, fermo restando il pieno e totale rispetto delle tempistiche previste da eventuali comunicazioni obbligatorie ai sensi della legislazione vigente, da inoltrarsi ad Enti coinvolti, a vario titolo, nella realizzazione delle opere in progetto.

I lavori in progetto dovranno risultare compiutamente ultimati entro 90 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Ai sensi dell'art. 40 comma 3 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207, non potranno essere concesse sospensioni e/o proroghe per il normale andamento stagionale sfavorevole in quanto già considerato nel calcolo del tempo utile per l'esecuzione dei lavori.

Il normale andamento stagionale sarà quello definito dall'osservatorio meteorologico di competenza.

Premesso quanto sopra, per l'eventuale concessione di sospensioni e/o proroghe si applicheranno le disposizioni di cui all'art. 159 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207.

Per nessuna ragione, neppure per controversie in sede giudiziale, l'Appaltatore potrà unilateralmente sospendere, totalmente o parzialmente, i lavori o anche solo ritardarne la loro esecuzione.

Art. 8 – Ultimazione dei lavori

L'ultimazione dei lavori, in conformità a quanto previsto dall'art. 199 del D.P.R. 207/2010, dovrà essere tempestivamente comunicata per iscritto dall'Appaltatore alla Direzione Lavori della Stazione Appaltante.

Essa sarà accertata e formalizzata per le necessarie constatazioni in contraddittorio, mediante redazione di apposito verbale sottoscritto dal Direttore dei Lavori e dal rappresentante dell'Appaltatore.

Qualora dalla visita risultasse la necessità di rifare o migliorare qualche opera per imperfetta esecuzione, l'Impresa dovrà eseguire i lavori che le verranno indicati nel tempo prescritto, che verrà comunque considerato a tutti gli effetti come tempo impiegato per i lavori, ai fini dell'applicazione della prevista penale per ritardi.

Nel caso in cui l'Appaltatore non provveda, nei termini prescritti, all'eliminazione delle manchevolezze riscontrate e ritenute indifferibili per il funzionamento della struttura, resta inteso e confermato tra le parti, che detti lavori, previa messa in mora dell'Appaltatore con comunicazione scritta, saranno eseguiti direttamente dalla Stazione Appaltante addebitando i relativi costi in fase di svincolo garanzie.

Il certificato di ultimazione dei lavori dovrà essere emesso trenta giorni dalla comunicazione effettuata dall'appaltatore in conformità a quanto stabilito dall'art. 199 del D.P.R. 207/2010.

Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorrerà il periodo di garanzia che resta convenuto ed accettato tra le parti nella misura di 730 giorni naturali e consecutivi (anni due).

Il rispetto dei termini di consegna deve essere inteso come clausola fondamentale del contratto.

La penale per il mancato rispetto del termine di ultimazione dei lavori, viene stabilita nella misura **del cinque per mille** dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine sopra indicato e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento, senza pregiudizio dei maggiori danni, secondo i disposti dell'art. 145 del D.P.R. 05 ottobre 2010 n° 207.

Il mancato rispetto della scadenza finale prevista per l'ultimazione lavori, comporterà, l'applicazione della penale sopra indicata.

Art. 9 – Ordine da tenersi nell'esecuzione dei lavori

Per quanto non previsto dal cronoprogramma, l'Appaltatore avrà facoltà di organizzare ed eseguire i lavori nel modo che riterrà più opportuno per essere in grado di darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale di cui al precedente articolo.

L'Amministrazione Comunale si riserva però il diritto di stabilire che l'esecuzione di un determinato lavoro abbia luogo entro un congruo termine o di disporre che l'esecuzione stessa avvenga nel modo che essa riterrà più conveniente, al fine di garantire la pubblica sicurezza o il coordinamento con altri lavori (ad esempio i lavori degli Enti erogatori di servizi) senza che l'Appaltatore possa sollevare eccezioni o richiedere speciali compensi.

Art. 10 – Penali

Le penali sono disposte dal Responsabile del Procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal Direttore dei Lavori.

L'appalto di cui al presente capitolato è soggetto alle seguenti penalità:

- per ritardo nella esecuzione di ordini di servizio è stabilita una penale pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo;
- per l'eventuale inizio dei lavori senza che sia stato sottoscritto dalle parti il necessario verbale di consegna è prevista una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00), salvo e impregiudicato ogni altro provvedimento;
- per violazioni del piano di sicurezza dei lavoratori è prevista una penale di € 250,00 (euro duecentocinquanta/00) per ogni violazione contestata, oltre alla denuncia alle Autorità preposte;
- per la presenza in cantiere di personale operaio non autorizzato e/o non segnalato è prevista una penale di € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni lavoratore, oltre alla denuncia alle Autorità preposte; le penali sono cumulabili per lo stesso lavoratore.

L'applicazione delle penali avverrà in occasione della liquidazione finale e non potrà comunque superare il 10% dell'importo contrattuale.

Oltre tale percentuale la Stazione Appaltante avrà facoltà di recedere dal contratto previa semplice comunicazione scritta.

Art. 11 – Variazioni

La Stazione Appaltante, ai sensi di quanto previsto dall'art. 161 comma 4 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 si riserva ampia facoltà di introdurre, anche durante l'esecuzione delle opere, tutte le modificazioni che crederà opportune al progetto, alle disposizioni del Capitolato, di sopprimere parte dei lavori non ancora eseguiti o di aggiungerne altri, purché dette variazioni non mutino essenzialmente la natura delle opere comprese nell'appalto.

L'Appaltatore ha l'obbligo, senza per questo avere titolo a maggiori compensi, di eseguire le variazioni suddette.

Per il mancato adempimento dell'esecutore si applicano le disposizioni di cui all'articolo 164 del D.P.R. n° 207 del 05/10/2010.

Ai sensi dell'art. 134 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010, l'Appaltatore non può attuare, di sua iniziativa, alcuna modificazione ai lavori appaltati.

L'esecutore, durante il corso dei lavori può proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative, di sua esclusiva ideazione, e che comportino una diminuzione dell'importo originario dei lavori, secondo quanto previsto dall'art. 162 comma 3 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Art. 12 – Direzione lavori - Direzione del cantiere

La rappresentanza del Comune in cantiere è delegata alla sua Direzione Lavori, con il compito di emanare, nel corso dei lavori, le opportune disposizioni, di controllare la perfetta osservanza, da parte dell'Appaltatore, di tutte le clausole contenute nei Capitolati e di curare che l' esecuzione delle opere avvenga a perfetta regola d'arte.

Le persone all'uopo incaricate dalla Direzione Lavori potranno accedere in ogni momento al cantiere al fine di attuare tutti i controlli che riterranno opportuni.

La Direzione del cantiere, con tutte le relative responsabilità di legge, è di esclusiva competenza dell'Appaltatore.

La presenza del personale del Comune, i controlli e le verifiche dello stesso eseguiti non liberano pertanto l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità inerenti alla buona riuscita delle opere, alla loro rispondenza alle clausole contrattuali, nonché all'adeguatezza delle misure antinfortunistiche adottate, né da quelli incombenti in forza delle leggi, regolamenti e norme vigenti che saranno emanati nel corso dei lavori.

La Direzione lavori avrà la facoltà di rifiutare i materiali che non risultassero idonei all'impiego e di far modificare, o rifare, le opere che ritenesse inaccettabili per le deficienze di qualità nei materiali stessi o per difettosa esecuzione da parte dell'Appaltatore o dei suoi fornitori.

Avrà pure la facoltà di vietare la presenza di quei fornitori che giudicasse inadatti all'espletamento delle forniture loro affidate, o dei dipendenti dell'Appaltatore che la Direzione Lavori giudicasse non idonei.

L'Appaltatore dovrà fare riferimento alla Direzione Lavori per tutte le necessità, prescrizioni tecniche e indicazioni che gli potessero occorrere; nell'eventuale mancanza di qualche indicazione od in caso di dubbio sull'interpretazione dei propri obblighi contrattuali l'Appaltatore sarà tenuto a chiedere tempestivamente alla Direzione Lavori le opportune istruzioni in merito.

In caso contrario esso dovrà demolire e rifare, senza alcun compenso, quanto avesse eventualmente eseguito a proprio arbitrio.

Non verranno riconosciuti lavori di qualsiasi genere non preventivamente ordinati per iscritto alla Direzione Lavori.

Art. 13 – Collaudo tecnico amministrativo

Il presente appalto è soggetto a Certificato di Regolare Esecuzione, ai sensi dell'art. 237 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso dal Direttore dei Lavori ed è confermato dal Responsabile del Procedimento, non oltre tre mesi dalla ultimazione dei lavori e contiene gli elementi di cui all'articolo 229.

Per il certificato di regolare esecuzione si applicano le disposizioni previste dagli articoli 229, comma 3, 234, commi 2, 3 e 4, e 235.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per le difformità e i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dal soggetto appaltante prima che il certificato di regolare esecuzione sia definitivamente approvato.

Gli oneri delle operazioni di collaudo per redigere il certificato di regolare esecuzione sono a carico dell'Appaltatore, secondo i disposti dell'art. 216 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

All'approvazione del certificato di regolare esecuzione saranno definite le eventuali riserve, salva la sede contenziosa per le contestazioni non risolte e potranno essere pagati i saldi, le trattenute e svincolate le cauzioni, salvo verifiche di legge ed adempimenti da parte dell'Ente Appaltante.

E' facoltà dell'Ente Appaltante, non appena ultimati i lavori, procedere alla presa di consegna delle opere eseguite.

Tale consegna, da intendersi provvisoria, verrà effettuata con verbale, redatto in contraddittorio, circa l'idoneità dei manufatti e delle prove di funzionamento degli impianti tecnologici.

All'atto del certificato di regolare esecuzione, l'Appaltatore dovrà fornire all'Ente Appaltante i disegni delle opere impiantistiche, così come queste sono state eseguite ("as built"), nonché la documentazione di approvazione ed i certificati di collaudo rilasciati dai competenti organi di controllo e vigilanza per ogni singola opera, con le relative norme d'uso e manutenzione.

In caso di utilizzazione dell'opera da parte dell'Ente Appaltante subito dopo la presa di consegna o prima del collaudo, spetterà all'Ente Appaltante stesso provvedere a propria cura e spese, all'esercizio della stessa, fermo restando l'obbligo dell'Appaltatore alla necessaria assistenza e la sua responsabilità per i difetti costruttivi che dovessero manifestarsi dopo l'ultimazione dei lavori o essere accertati con il certificato di regolare esecuzione.

L'Appaltatore oltre alla responsabilità e garanzia sulla base delle vigenti norme, assume la garanzia dell'esecuzione dell'opera, della funzionalità degli impianti e di tutti i materiali e accessori messi in opera, per la durata di anni due dalla data del certificato di regolare esecuzione.

Pertanto se, durante tale periodo di garanzia si manifestassero difetti di qualsiasi genere, l'Appaltatore dovrà, a sue cure e spese, provvedere alla sostituzione di quei materiali che risultassero difettosi per qualità, costruzione o cattivo montaggio.

Art. 14 – Pagamenti in acconto – Ritenute

I pagamenti verranno corrisposti al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo, al netto della ritenuta dello 0,50%, (di cui all'articolo 4, comma 3 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010) secondo le seguenti modalità:

- **1° SAL al raggiungimento di un importo per fornitura materiali e lavori eseguiti pari a 35.000,00 € - Euro Trentacinquemila/00.**
- **SALDO FINALE dell'importo contrattuale oltre IVA entro 90 giorni solari dall'emissione del certificato di regolare esecuzione dei lavori**, ad opera del Direttore dei Lavori.

I pagamenti sopra dettagliati verranno disposti dall'Amministrazione Centrale del Comune di Salassa, compatibilmente con la legislazione vigente, tenendo infatti conto che il Comune di Salassa rientra nel cosiddetto "Patto di Stabilità".

A norma dell'art. 141 del D.P.R. n. 207 del 05/10/2010 e s.m.i. in caso di sospensione lavori di durata superiore a 90 giorni, la Stazione Appaltante disporrà il pagamento in acconto degli importi maturati sino alla data di sospensione.

Il ritardo dei suddetti acconti non darà diritto all'Appaltatore di sospendere o di rallentare i lavori, né di chiedere lo scioglimento del contratto.

Il conto finale dei lavori verrà compilato, contestualmente al certificato di regolare esecuzione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori.

Quando il certificato di pagamento non è emesso nei termini prescritti, decorrono a favore dell'Appaltatore gli interessi legali per motivi attribuibili all'Amministrazione ai sensi e per gli effetti dei disposti dell'articolo 256 del D. Lgs. 163/06.

Inoltre, ai sensi dell'art. 13 comma 32 della Legge 26/04/1983 n. 131 per il calcolo della decorrenza degli interessi di ritardati pagamenti non si terrà conto dei giorni intercorrenti tra la spedizione della domanda di somministrazione del mutuo e la ricezione del relativo mandato di pagamento presso la competente Tesoreria comunale.

Non saranno inoltre tenuti in alcun conto i lavori eseguiti irregolarmente ed in contraddizione agli ordini di servizio della Direzione Lavori e non conformi al contratto.

Dell'importo complessivo, calcolato come innanzi, saranno volta per volta dedotti, oltre le ritenute di legge, gli eventuali crediti dell'Appaltante verso l'Appaltatore, per somministrazioni fatte, o per qualsiasi altro motivo, nonché le penalità in cui l'Appaltatore fosse incorso per ritardata ultimazione dei lavori o per altri motivi.

Art. 15 – Risoluzione del contratto

La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di recedere il contratto di appalto nei casi e con le modalità disciplinati dagli articoli n. 136 e 138 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006.

Ognuna delle seguenti fattispecie, anche singolarmente considerata, costituisce grave negligenza dell'Appaltatore e dà diritto alla Stazione Appaltante di recedere il contratto ai sensi del succitato articolo 136:

- la sospensione dei lavori, in assenza di regolare certificato di sospensione redatto dalla Direzione Lavori;
- l'affidamento di lavori a terzi, in assenza di regolare autorizzazione al subappalto rilasciata dall'Amministrazione appaltante;
- il ritardo nell'esecuzione dei lavori per un numero di giorni superiore al 10% di quanto previsto nel cronoprogramma lavori previsto nel progetto o concordato ufficialmente con la D.L.;
- la grave e reiterata inosservanza delle norme di sicurezza in tema di sicurezza sul lavoro, ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.;
- la grave e reiterata inosservanza del piano di sicurezza in funzione delle utenze civili;
- la grave e reiterata inosservanza delle disposizioni tecniche indicate nel capitolato speciale d'appalto o impartite dalla Direzione Lavori;
- ogni altra azione o inadempimento che a giudizio della D.L. fosse tale da compromettere la perfetta esecuzione delle opere in progetto, nel rispetto di ogni esistente disposizione di legge o di regolamento;
- reati accertati ai sensi dell'art. 135 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;
- grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo ai sensi dell'art. 136 del D. Lgs. n. 163 del 12/04/2006;

Art. 16 – Procedimento amministrativo

Qualora sorgessero contestazioni tra Stazione Appaltante ed Appaltatore, si procederà alla risoluzione di esse in via amministrativa.

Per la risoluzione delle controversie non risolte in via amministrativa è competente il **Tribunale di Ivrea**.

Art. 17 – Responsabilità dell'Appaltatore

Quale costruttore, l'Appaltatore sarà responsabile della qualità dei materiali impiegati e della corretta esecuzione di tutte le opere eseguite e fornite, sia rispetto alla loro conformità alle norme infortunistiche, alle norme UNI ed alle Norme CEI, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette ai lavori, sia ancora rispetto all'osservanza delle leggi e dei regolamenti vigenti o che saranno emanati nel corso dei lavori, sia infine rispetto ai danni che derivassero alle parti di costruzione già eseguite, a terzi od a cose di terzi.

La sua responsabilità è pertanto totale ed esclusiva; l'Appaltatore renderà sollevati ed indenni, in qualsiasi evenienza, anche nei confronti di terzi, il Comune e la Direzione Lavori.

L'Appaltatore dovrà, prima della consegna dei lavori, indicare per iscritto il nominativo del Tecnico o dei Tecnici cui spetterà la responsabilità della direzione del cantiere.

Art. 18 – Obblighi ed oneri dell'Appaltatore

L'Appaltatore dovrà assistere e dirigere personalmente i lavori affidatigli, oppure nominare a rappresentarlo sul cantiere persona giuridicamente e professionalmente idonea, dandone normale comunicazione al Comune, che possa ricevere ordini e disporre per l'esecuzione.

L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante; il mandato di rappresentanza deve essere conferito per atto pubblico ed essere depositato presso l'amministrazione committente.

L'Appaltatore si impegna inoltre a tenere presso il cantiere una completa ed aggiornata raccolta dei documenti relativi al lavoro eseguito, al personale impiegato, ai materiali entrati, usciti ed utilizzati, in modo da rendere agevole e sollecita ogni operazione di rilevamento e controllo da parte della Direzione lavori.

Poiché le opere in oggetto nell'appalto saranno eseguite anche in prossimità di linee e cavi in tensione, l'Appaltatore dovrà rispettare le prescrizioni dettate dalle leggi e norme inerenti alla sicurezza sul lavoro ed alla integrità degli impianti in esercizio per la distribuzione dell'energia elettrica, del gas, dell'acqua, per gli impianti di telecomunicazione e per ogni altro ente operante nella zona.

Ancora a suo esclusivo carico sarà il ripristino occorrente per alleviare ad eventuali danni alle opere da lui costruite, nonché a quelle provvisorie o provvisionali che potessero derivare, da eventi ordinari e straordinari, fino all'approvazione, da parte dell'Ente appaltante, del certificato di regolare esecuzione.

Oltre agli oneri di cui agli articoli 5, 8 e 14 del Capitolato generale (D.M. LL. PP. n. 145/2000) ed gli altri specificati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto, faranno carico all'Impresa appaltatrice gli oneri conseguenti agli adempimenti ed obblighi di cui appresso:

1) Formazione del cantiere e la predisposizione di attrezzature, impianti e mezzi d'opera normalmente occorrenti in relazione all'entità dei lavori onde assicurare una perfetta e rapida esecuzione dei lavori stessi, lo smantellamento del cantiere e delle attrezzature a lavori ultimati;

- 2) Fornitura degli operai occorrenti per rilievi, misurazioni, ecc..., relativi alle operazioni di consegna, verifica e contabilità dei lavori;
- 3) Fornitura degli strumenti metrici e topografici occorrenti per dette operazioni, secondo le indicazioni della Direzione dei Lavori;
- 4) Esecuzione presso Istituti specializzati di tutte le esperienze e prove che vengono in ogni tempo richiesti dalla Direzione lavori sui materiale impiegati o da impiegarsi nell'esecuzione delle opere appaltate;
- 5) Segnalazioni notturne e diurne e quant'altro possa occorrere a tutela della pubblica incolumità e per la sicurezza del personale addetto ai lavori e di avviso per gli estranei;
- 6) Gratuita assistenza medica al personale addetto, sul luogo di lavoro;
- 7) Fornitura di fotografie delle opere in corso di esecuzione, nelle varie fasi dell'appalto, nel numero di volta in volta indicato dalla Direzione dei lavori;
- 8) Pagamento di ogni spesa di bollo, di contratto, di registrazione e delle imposte relative con rinuncia, anche per queste ultime, all'azione di rivalsa;
- 9) Fornitura ed esposizione dei cartelli di cantiere con le modalità prescritte dal direttore dei lavori.

Art. 19 – Sicurezza fisica dei lavoratori

L'Appaltatore dovrà consegnare all'Amministrazione Comunale prima dell'inizio dei lavori un piano di sicurezza ai sensi dell'art. 131 del D.L. n. 163 del 12/04/2006.

La direzione lavori si riserva di applicare delle penali nel caso si riscontrassero violazioni del piano di sicurezza.

Sono a completo e totale carico dell'Appaltatore:

- l'osservanza di tutte le norme antinfortunistiche; a tale fine l'Appaltatore si assumerà ogni responsabilità a tutti gli effetti, sia verso i propri dipendenti, che verso terzi, purché autorizzate ad accedere al cantiere, per qualsiasi infortunio si dovesse verificare durante l'esecuzione dei lavori oggetto del presente ordine.

Si assumerà inoltre l'impegno di rendere edotti i propri dipendenti dei rischi specifici cui sono esposti in relazione alle prestazioni di attività lavorativa nel cantiere in oggetto; osservazioni circa le caratteristiche degli apprestamenti antinfortunistici in genere e/o i materiali, attrezzature ed utensili relativi eventualmente messi a disposizione dalla committente dovranno essere avanzate per iscritto prima dell'inizio dei lavori.

In ogni caso di inosservanza delle norme di Prevenzione Infortuni previste dalle leggi vigenti l'Appaltatore sarà l'unico responsabile di ogni incidente che di conseguenza dovesse verificarsi.

- la predisposizione e la consegna dei Piani Operativi per la Sicurezza (P.O.S.).

Art. 20 – Approvvigionamento, qualità e provenienza dei materiali

Tutto il materiale occorrente per l'esecuzione delle opere appaltate dovrà essere della migliore qualità, senza difetti e in ogni caso con qualità e pregi uguali o superiori a prescritto nel documento denominato "Capitolato tecnico prestazionale".

S'intende che la provenienza sarà liberamente scelta dall'Impresa purché, a giudizio insindacabile della Direzione Lavori, i materiali siano riconosciuti accettabili.

L'accettazione dei materiali e dei componenti da parte della Stazione Appaltante è soggetta alle prescrizioni contenute nel D.P.R. n. 207 del 05/10/2010.

L'Impresa sarà obbligata a prestarsi in ogni tempo, e a tutte sue spese, alle prove alle quali la Direzione Lavori riterrà di sottoporre i materiali da impiegare, o anche già impiegati.

Dette prove dovranno venire effettuate da un laboratorio ufficialmente autorizzato, quando ciò sia disposto da Leggi, regolamenti e norme vigenti, o mancho in cantiere le attrezzature necessarie.

Per i materiali già approvvigionati a piè d'opera e riconosciuti non idonei, la Direzione lavori deciderà a suo insindacabile giudizio se essi debbano venire senz'altro scartati oppure se possono ammettersi applicando una adeguata detrazione percentuale sulla loro quantità o sul loro prezzo.

Nel primo caso, e nel secondo caso, quando l'Impresa non intenda accettare la detrazione stabilita dalla Direzione Lavori, l'Impresa stessa dovrà provvedere a tutte sue spese all'allontanamento dal cantiere, dei materiali dichiarati non idonei entro il termine di tre giorni dalla comunicazione della decisione della Direzione Lavori.

In mancanza, potrà provvedere direttamente l'Amministrazione appaltante, a rischio e spese dell'Impresa appaltatrice.

Le decisioni della Direzione Lavori in merito all'accettazione dei materiali non potranno in alcun caso pregiudicare i diritti dell'Amministrazione appaltante in sede di collaudo.

Art. 21 – Manutenzione delle opere sino al collaudo

Sino a che non siano state ultimate, con esiti favorevoli, le certificazioni di regolare esecuzione definitive delle opere, la manutenzione delle stesse deve essere fatta a cura e spese dell'appaltatore.

Per tutto il periodo intercorrente fra l'esecuzione e l'emissione del certificato di collaudo provvisorio, salvo le maggiori responsabilità sancite dall'art. 1669 C.C., l'Appaltatore è quindi garante delle opere e delle forniture eseguite, obbligandosi a sostituire i materiali che si mostrassero non rispondenti alle prescrizioni contrattuali ed a riparare tutti i guasti e le degradazioni che dovessero verificarsi anche in conseguenza dell'uso, purché corretto, delle opere.

In tale periodo la manutenzione dovrà essere eseguita nel modo più tempestivo ed in ogni caso, sotto pena d'intervento d'ufficio, nei termini prescritti dalla Direzione Lavori.

Per cause stagionali o per le altre cause potrà essere concesso all'Appaltatore di procedere ad interventi di carattere provvisorio, salvo a provvedere alle riparazioni definitive, a regola d'arte, appena possibile.

Fermo restando l'obbligo di manutenzione a carico dell'Appaltatore, l'obbligo di custodia non sussiste se dopo l'ultimazione l'opera è presa in consegna dall'Amministrazione Comunale, utilizzata e messa in esercizio.

In tali casi, l'obbligo di custodia è a carico dell'Amministrazione Comunale.